

Roma, 4 agosto 2008
Prot. n. 1279/SNS

Agli Associati Studi

L'Agenzia delle Entrate ha emanato qualche giorno fa la circolare n. 52/E che, finalmente, chiarisce alcune problematiche in materia di adempimenti necessari per l'immatricolazione di veicoli comunitari.

Finalmente abbiamo avuto risposte ad alcuni quesiti posti molti mesi fa, con l'avvio della nuova procedura.

E con una certa soddisfazione mi pare giusto segnalare la bontà delle sollecitazioni ripetutamente avanzate all'Agenzia delle Entrate e poi, soprattutto, notare che le interpretazioni dei nostri esposti fossero sostanzialmente "corrette".

In particolare :

a) al punto 1) si conferma che nel caso di acquisto intracomunitario da parte di soggetto passivo (cioè soggetto ad IVA), non operante nel commercio dei veicoli, di un veicolo quale bene strumentale per la propria attività, tale soggetto è esonerato dal versamento di imposta con lo F24 (perchè non effettua alcuna cessione interna successiva). In questo caso non si procede alla "classica" comunicazione al DTT dell'acquisto bensì occorre recarsi presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (con la documentazione indicata nella circolare) che provvederà alla comunicazione al CED dei dati del veicolo (analogamente a quanto già fanno per i veicoli "a margine") e a sbloccare quindi la successiva immatricolazione presso uno STA.

Naturalmente il soggetto IVA che acquista il veicolo quale bene strumentale dovrà assolvere gli obblighi IVA secondo le generali procedure fiscali.

Viene inoltre chiaramente confermato che ogni cessione interna, anteriore all'immatricolazione, anche successiva alla prima, dovrà essere comunicata dall'acquirente al DTT secondo le procedure previste pena l'impossibilità ad immatricolare;

b) al punto 2) si chiarisce che nel caso in cui il commerciante di veicoli intenda immatricolare a proprio nome l'auto oggetto di acquisto intracomunitario dovrà versare l'imposta F24 IVA sulla base del prezzo di vendita della "successiva commercializzazione" ovvero un importo presunto determinato "dal valore medio del bene sul mercato di quel momento".

Ovviamente sarà poi la gestione fiscale dell'impresa a determinare le eventuali compensazioni nelle liquidazioni periodiche;

c) al punto 3) si spiega il perché della gestione particolare dei veicoli soggetti al regime del margine ancorchè non siano considerati acquisti intracomunitari. La novità è l'obbligo di allegare la traduzione della carta estera (ma limitatamente alle parti non già codificate dalla carta comunitaria);

g) al punto 4) si conferma l'obbligo di recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per dimostrare la correttezza del versamento effettuato rispetto a quello minimo previsto (ad esempio veicolo con IVA agevolata per diversamente abili);

d) al punto 5) si ufficializza il fatto che ogni correzione dati deve essere gestita dall'Ag. Entrate locale e non dai CAM (mai sentiti, per la verità);

e) al punto 6) infine, si conferma che l'importo F24 IVA deve riferirsi all'imponibile di vendita della prima cessione interna, e non all'imponibile relativo all'acquisto intracomunitario, o al prezzo presumibile prima segnalato, concetto quest'ultimo che vale solo per il caso del punto b).

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni